



COMUNE DI CANDIOLO
Città Metropolitana di Torino
Via U. Foscolo n. 4 – 10060 CANDIOLO
p.IVA 01717430019
tel. 011-99.34.800 – fax 011-96.21.108
sito INTERNET : www.comune.candiolo.torino.it
pec: comune.candiolo.to@cert.legalmail.it

ORDINANZA

N. 16 DEL 07/05/2020

OGGETTO:

ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE - MISURE STRAORDINARIE DI CONTRASTO ALL'EMERGENZA COVID 19 - RIAPERTURA AL TRAFFICO VEICOLARE DEL PARCHEGGIO DELL'AREA PARCO STUPINIGI (EX SR23) E DELL' AREA DI SGAMBAMENTO CANI

IL SINDACO

Considerato che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale.

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'articolo 3.

Dato atto che l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sia sul territorio nazionale che all'interno del Comune di Candiolo hanno indotto il Sindaco ad emettere in data 21/03/2020 specifica ordinanza di chiusura del cimitero comunale sino alla cessata emergenza.

Considerato che il DPCM 26/04/2020 pone come obiettivo di carattere generale quello di evitare il formarsi di assembramenti di persone e più in generale, evitare ogni occasione di possibile contagio;

Richiamata la nota dell'ente parchi reali emessa in data 02/05/2020 con cui si autorizzava la riapertura del parco di Stupinigi al solo traffico pedonale

Richiamata inoltre l'ordinanza sindacale n 14 del 02/05/2020 con la quale veniva disposta la riapertura al solo traffico pedonale e ciclabile nonché la chiusura al traffico veicolare del parcheggio ex sr 23 zona parco Stupinigi

Evidenziato che il DPCM 26 aprile 2020 all'art. 1 lett. F) dispone che l'attività sportiva e motoria all'aperto è consentita non più solo in prossimità della propria abitazione.

Le interpretazioni del Ministero puntualizzano inoltre che al fine di svolgere l'attività motoria o sportiva di cui sopra, è consentito anche spostarsi con mezzi pubblici o privati per raggiungere il luogo individuato per svolgere tali attività.

Sentito in merito l'ente Parchi Reali e i Sindaci dei comuni interessati dall'area del Parco di Stupinigi, si è convenuto per quanto premesso di riaprire al traffico dalla giornata di sabato 9 maggio 2020 il parcheggio per i veicoli ubicato in testata dell'ex tratto di strada sr23 area parco di Stupinigi.

Preso atto dell'allentamento delle misure restrittive determinato con il DPCM 26/04/2020 e ritenuto plausibile allo stato attuale della pandemia riaprire dalla giornata di sabato 9 maggio 2020 anche l'area di sgambamento cani ubicata nelle adiacenze del piazzale del cimitero, adottando tuttavia opportune precauzioni e limitazioni per chi ne usufruisce;

Richiamata l'ordinanza sindacale 10 del 14/03/2020 con la quale veniva disposta la chiusura della suddetta area di sgambamento;

Richiamato il comma 4, dell'art. 50, del D. Lgs, 18 agosto 2000, n. 267.

ORDINA

La parziale modifica dell'ordinanza n 14 del 02/05/2020 disponendo la riapertura al traffico dalla giornata di sabato 9 maggio 2020 il parcheggio per i veicoli ubicato in testata dell'ex tratto di strada SR23 dell'area parco di Stupinigi.

La revoca dell'ordinanza n 10 del 14/03/2020 e la conseguente riapertura al pubblico dell'area di sgambamento cani ubicata presso il piazzale del cimitero comunale dal giorno sabato 9 maggio 2020 con l'obbligo per gli utilizzatori di adottare le seguenti prescrizioni:

- Tutti gli utenti dovranno essere muniti e indossare guanti monouso e apposita mascherina facciale di protezione. In assenza di tali protezioni l'accesso non sarà consentito;
- Dovranno essere mantenute le distanze interpersonali di almeno un metro ed evitati gli assembramenti;
- L'ingresso del pubblico, dovrà avvenire in modo alternato rispetto all'utenza in uscita, evitando i contatti. L'accesso verrà regolato da apposita segnaletica e per quanto possibile controllato da personale di Protezione civile o di Polizia Locale.
- La permanenza all'interno dell'area di sgambamento dovrà essere limitata allo stretto necessario e comunque non potrà superare i 15 minuti.
- L'accesso all'area di sgambamento è in ogni caso vietato ai visitatori che riportino sintomatologia da infezione respiratoria e febbre maggiore di 37,5°, oppure tosse, difficoltà respiratorie, riduzione dell'olfatto o del gusto, diarrea, mal di gola o raffreddore. Tali soggetti devono rimanere presso il proprio domicilio, limitando al massimo i rapporti sociali, contattando il proprio medico curante.

L'area di sgambamento adotterà il consueto orario giornaliero di apertura.

RENDE NOTO

Che a norma dell'art.6 della L. 07-08-1990 n. 241 il responsabile del procedimento è il Commissario di Polizia locale Pavia Bruno, responsabile del settore Vigilanza - protezione civile;

Che a norma dell'art. 3, comma 4, della legge 241/1990 e s.m.i. avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Regione Piemonte entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ovvero alternativamente, entro 120 dalla stessa data può essere proposto ricorso al Capo dello Stato. La presente ordinanza sarà pubblicata all'Albo Pretorio on-line. Viene trasmessa alla Prefettura di Torino, nonché alla Polizia Locale ed alle altre Forze dell'Ordine per assicurare la giusta osservanza.

Dalla Residenza Municipale li: Data dell'intestazione

Il Sindaco
BOCCARDO Stefano
Firmato in originale.